



IL RETTORE

considerato che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

visto l'art. 8, comma 1, della Legge 341/90 con cui si prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, tramite apposite convenzioni;

visto che l'art. 2 comma 1 (Tabella XXVII – Corso di Laurea in Farmacia) del D.P.R. 30/6/95 “Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia” pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/1996 prevede: “La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera”;

considerato che l'art. 5-bis del D.M. 9/9/57 “Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni” prevede: “Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico”;

tenuto conto che i Corsi di Laurea Specialistica e Magistrale in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono rispettivamente alla classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) ed alla classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale (LM13) e che il D.M. 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti, prevede: “i laureati nei corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista” e “i corsi hanno durata di cinque anni, che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU”;

considerato che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 s.m.i. possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri corsi di studio;

vista la Direttiva 85/432/CEE, ripresa dalla Ministeriale prot. n. 438 del 28/02/2000, che stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi;



visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente per oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;

vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed i relativi decreti attuativi;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, che contempla, tra i compiti dell'Ateneo, lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica;

visto, in particolare, l'art. 1, comma 7, dello Statuto di Ateneo, il quale prevede che l'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, possa promuovere ed utilizzare forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati;

vista la nota pervenuta dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco in data 09 aprile 2024 (prot. n. 99661/2024) con cui si richiede la sottoscrizione della Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio curriculare professionale tra Università di Parma e Ordine provinciale dei farmacisti di Trento

DECRETA

di approvare la Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio curriculare professionale tra Università di Parma e Ordine provinciale dei farmacisti di Trento

Prof. Paolo Martelli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

| | | |
|--|--|---------------------------|
| O.R. - Unità Organizzativa Responsabile | Area Dirigenziale Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti | Dott.ssa Anna Maria Perta |
| R.P.A. - Responsabile del Procedimento Amministrativo | U.O. Tirocini (<i>tirocini@unipr.it</i>) | Dott.ssa Simona Tosi |